

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, MISASI, RAMPA, RIPAMONTI, CAVALLARI, BREGANZE, ISGRÒ

Presentata il 2 luglio 1963

Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli ordinari diocesani con la Cassa depositi e prestiti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al capitolo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, sono stati previsti contributi dello Stato per 35 anni, sulla spesa riconosciuta ammissibile del 4 per cento (elevabile al 5 per cento per le opere da eseguire nelle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno), al fine di consentire la costruzione od il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. La stessa legge dà facoltà agli ordinari diocesani di contrarre i relativi mutui con la Cassa depositi e prestiti, alla quale la necessaria garanzia deve essere prestata dai comuni, dalle provincie ovvero dalle diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

Il suddetto sistema di garanzia si è però rilevato, all'atto pratico, difficilmente operante da un lato per le difficoltà finanziarie nelle quali si trovano gli enti locali, dall'altro non possedendo il più delle volte le diocesi i titoli di rendita consolidata di debito pubblico.

Al fine di evitare pertanto che la quanto mai opportuna legge a suo tempo approvata dal Parlamento non possa praticamente venire incontro alle esigenze spirituali delle Comunità cattoliche si rende indispensabile che i mutui contratti dagli ordinari diocesani con la Cassa depositi e prestiti possano essere garantiti anche dallo Stato così come del resto già verificatosi per casi analoghi.

A tale scopo mira infatti, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi, fiduciosi nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è sostituito dal seguente:

« Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia è prestata dai comuni, dalle provincie, dalle diocesi, me-

dian­te vincolo di usufrutto di rendita con­solidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero dallo Stato. In quest'ultimo caso i decreti di concessione del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'Ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita nell'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato all'Ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario.

La riscossione delle rate scadute e non corrisposte dal mutuatario avrà luogo secondo le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».